

Legge regionale 22 maggio 2015 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.

Art. 5

(Funzionamento del CAL)

- 1.** Le sedute del CAL sono pubbliche; il regolamento interno disciplina i casi e le modalità di eventuali sedute riservate.
- 2.** Le sedute del CAL sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi per via telematica, con le modalità stabilite dal regolamento interno.
- 3.** Le convocazioni e gli ordini del giorno del CAL e delle commissioni eventualmente costituite sono trasmessi al Consiglio regionale, alla Giunta regionale, nonché a tutte le Unioni territoriali intercomunali che ne danno adeguata pubblicità.
- 4.** Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata o altro strumento telematico che garantisca la riferibilità del voto.
- 5.** In seno al CAL sono costituite commissioni e gruppi di lavoro a cui possono partecipare i funzionari competenti, nonché soggetti esperti nelle materie trattate, nei casi e con le modalità fissati dal regolamento interno.
- 6.** Alle commissioni possono essere attribuite funzioni redigenti o deliberanti in luogo del CAL secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento interno.
- 7.** L'Amministrazione regionale mette a disposizione il personale e le risorse strumentali necessarie al funzionamento e alle attività del CAL.